



PROVINCIA
DI LODI

Dipartimento Tutela Ambientale

U.O. Aria, Acqua ed Energia

Determinazione n° REGDE / 797 / 2014

Lodi 25-07-2014

(Tutela Ambientale - 143 - 2014)

OGGETTO: RINNOVO DEL DECRETO AIA N.4427 DEL 04/05/2007 RILASCIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA ALLA SOCIETA' EUTICALS S.P.A. (MODIFICATO CON DECRETO DELLA REGIONE LOMBARDIA N.7109 DEL 01/07/2007) CON SEDE LEGALE E STABILIMENTO A CASALETTO LODIGIANO (LO) – 26900 FRAZ. MAIRANO- VIA DELLE RIMEMBRANZE N.1 AI SENSI DELL'ART.29 - OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

ATTESA la propria competenza derivante dal Decreto REGDP/98/2013 del 18/12/2013;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 31 del 16/04/2014 avente ad oggetto "Adempimenti per garantire la continuità delle funzioni nei casi di assenza dei Dirigenti e Responsabili di Staff provinciali a decorrere dalla data odierna";

Richiamati:

- l'art.29-octies "*Rinnovo e riesame*" del D.Lgs.152/2006 s.m.i., in cui prevede che l'autorità competente rinnova ogni 5 anni l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- l'art.29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in cui prevede che il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto e l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*" e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di Lodi la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per tutti gli impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art.17, comma 1, della L.R.n.26/2003 e, temporaneamente, fino al 31/12/2008, delle discariche ricadenti nella fattispecie prevista al punto 5.4 dell'Allegato I al D.Lgs.n.59/2005;
- la D.g.r. 10124/2009 "*Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (art.9, comma 4, d.m.24 aprile 2008)*";
- la D.g.r..2970/2012 "*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art.8, c.2, l.r.24/2006)*" con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al rinnovo delle AIA ed ai criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali;

- l'art.29-octies comma 3 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.“Rinnovo e riesame” come modificato dal D.Lgs. 46/2014 prevede che: “Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

Ø a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

Ø b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Premesso che con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia del 04/05/2007 n.4427 avente ad oggetto: “Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs.18/02/2005 n.59 rilasciata Prochisa S.p.a. con sede legale a Casaletto Lodigiano (LO) in via Delle Rimembranze,1 Fraz. Mairano. per l'impianto a Casaletto Lodigiano (LO) in via Delle Rimembranze,1 Fraz. Mairano.” la società Prochisa S.p.a. è stata autorizzata per l'attività di cui al:

- punto 4.5 : “Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.”

dell'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. con durata quinquennale;

Premesso che :

- con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n.3090 del 31/03/2008 avente ad oggetto: “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata a Prochisa S.p.a. con D.d.s. n.4427 del 4/05/2007 ai sensi del D.Lgs.18 Febbraio 2005, N.59. Proroga di termini” con cui è stata concessa proroga al 30/04/2008 per alcune prescrizioni impiantistiche;

- con Determinazione Dirigenziale n. REGTA/57/2009 del 06/02/2009 della Provincia di Lodi ad oggetto: “Volturazione alla società Prime European Therapeutics S.p.a. del Decreto della Regione Lombardia n°4427 del 04/05/2007 avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs.18 Febbraio 2005 n.59 rilasciata a Prochisa S.p.a. con sede legale a Casaletto Lodigiano (LO) in via delle Rimembranze 1, fraz. Mairano per l'impianto a Casaletto Lodigiano (LO) in via delle Rimembranze 1, fraz. Mairano.” È stata volturata l'AIA alla società Euticals S.p.a.;

Considerato che il Decreto n. 4427 del 04/05/2007 scadeva il 04/05/2012 e che la società Euticals S.p.a. ha presentato domanda di rinnovo del Decreto AIA in data 8/11/2011 (prot.Prov.n.31762) e quindi 6 mesi prima della scadenza, così come previsto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

Considerato che in data 24/11/2011 con nota agli atti n.33779 la Provincia di Lodi ha avviato il procedimento di rinnovo dell'AIA ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i., col combinato disposto dell' art.7 della L.241/90 e dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i., convocando contestualmente la 1° conferenza dei servizi per il giorno 12/12/2011;

Visto il verbale della 1° conferenza dei servizi svoltasi in data 12/12/2011 dal quale emerge che:

BONIFICHE

- L'U.S. Difesa Suolo ha fatto pervenire parere in cui si evidenzia che, in riferimento alla Relazione Tecnica (ottobre 2011) predisposta da Euticals S.p.A. a supporto dell'istanza di rinnovo dell'AIA del sito in oggetto, relativamente al procedimento in corso ai sensi della Parte Quarta – Titolo V del D.Lgs. 152/06:

Capitolo 6 - Si segnala la presenza di un ulteriore punto di emissione in atmosfera, relativo al sistema a carboni attivi installato per il trattamento dei vapori estratti dal sottosuolo nell'ambito degli interventi di bonifica in corso; tale emissione è da intendersi regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/06, in quanto prevista dal progetto di bonifica approvato.

Capitolo 8 - Si ritiene opportuno che il testo sia integrato con una sintetica descrizione dell'iter amministrativo inerente alla bonifica del sito, evidenziando le caratteristiche e l'estensione della contaminazione riscontrata e le attività di bonifica/monitoraggio in corso.

Capitolo 10 (Punto F.3.5.2) - Come da prassi e tenuto conto dello stato di contaminazione già accertato, si ritiene che il monitoraggio delle acque sotterranee effettuato nell'ambito degli interventi di bonifica (attualmente previsto a cadenza semestrale) possa sostituire, sino a conclusione degli interventi stessi, quello previsto in ambito AIA. Si segnala a tal proposito che si è in attesa della validazione da parte di ARPA degli ultimi dati analitici, sulla base dei quali

verranno valutate le azioni proposte dall'azienda nel report inviato a novembre 2011 e le eventuali modifiche da apportare al protocollo di monitoraggio.

Si coglie infine l'occasione per chiedere che, in sede di Conferenza di servizi, la ditta sia invitata al rispetto delle tempistiche previste da progetto per la trasmissione agli Enti dei rapporti tecnici descrittivi dei monitoraggi in corso d'opera.

RIFIUTI

- Si precisa che l'opzione indicata dalla Società sulla possibilità di avvalersi della facoltà di utilizzare indifferentemente l'opportunità del destino del rifiuto a recupero o smaltimento a seconda della disponibilità del mercato, non risulta conforme a quanto previsto dall'art. 179 comma 1 del D.Lgs 152/06, dove viene indicato altresì il rispetto di una gerarchia che individua l'operazione di recupero come priorità rispetto allo smaltimento. Pertanto la Società, alla luce di quanto sopra, dovrà rivalutare quanto indicato in merito al destino dei propri rifiuti prodotti privilegiando dove possibile l'invio a recupero anziché a smaltimento.

- La ditta precisa che il serbatoio ST7 è stato smantellato, precisa inoltre che a rettifica di quanto riportato nella tabella C3, presentata per il rinnovo dell'AIA, l'emissione E1 non è soggetta al Sistema di monitoraggio in continuo; precisa inoltre che per la vasca F e vasca G non c'è il troppo pieno.

Nella tabella F20 "*Controlli sui punti critici*" viene specificato che per l'emissione E1 deve essere registrato e non solamente misurato il pH in continuo.

Preso atto delle integrazioni fornite dalla ditta in data 31/01/2012 (prot.Prov.n.2719) a seguito dei chiarimenti richiesti nella 1° conferenza dei servizi e della comunicazione pervenuta in data 22/07/2013 (prot.Prov.n.23221) da parte della società Euticals S.p.a. in merito alla comunicazione delle seguenti modifiche non sostanziali:

- Spostamento di una zona di stoccaggio rifiuti dall'area adiacente al confine sud aziendale all'area 33C;

- Sostituzione dei serbatoi SR36 e SR37 (in acciaio inox da 15 e 18 mc ciascuno), con due serbatoi aventi altre caratteristiche;

Richiamata la nota della Provincia di Lodi del 13/05/2014 (prot.Prov.n.14525) di convocazione della 2° seduta della conferenza dei servizi ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

Visto il verbale della 2° seduta della conferenza dei servizi del 30/05/2014 dal quale emerge che:

- In merito alla proposta di monitoraggio dei CIV per l'emissione E5 si richiama la relazione finale della 1° visita ispettiva ordinaria (22/12/2009) pag.10 paragrafo 3.1 Aria) nel quale Arpa concorda con la ditta l'esclusione del parametro CIV dal PdM per l'emissione E5; pertanto si elimina il parametro CIV per l'emissione E5 in tutti i paragrafi associati.

- In merito alla matrice RUMORE la società, essendo venuta a conoscenza durante la conferenza di servizi dell'approvazione della zonizzazione acustica, chiede al Comune proroga di 2 mesi dal rilascio della Determinazione Dirigenziale di rinnovo dell'AIA per la verifica della congruità con il piano stesso.

La società chiede inoltre al Comune che qualora laddove fosse necessaria una bonifica acustica di concordare una tempistica entro cui effettuare gli interventi di mitigazione acustica. Di tale termine di tempo il Comune dovrà darne comunicazione all'Autorità competente AIA – Provincia.

- In merito a quanto proposto da ARPA sull'attivazione di nuove produzioni la Provincia ritiene di dover escludere dalla procedura di comunicazione le valutazioni sulla sicurezza dei processi messi in atto poichè esulano dal campo di applicazione della normativa AIA.

Per quanto riguarda l'inserimento della tabella relativa alla produzione annua nel PdM proposta da ARPA, la ditta propone di eliminare la colonna relativa al "dato secco" facendo riferimento per le produzioni in soluzione al contenuto di sostanza attiva.

L'azienda dichiara che i criteri che sono utilizzati per il calcolo dei vari coefficienti per il Piano di gestione Solventi sono tenuti a disposizione degli enti presso l'azienda e possono evolvere nel corso degli anni.

Preso atto della documentazione presentata dalla società in data 18/06/2014 (prot.Prov.n.18576) in riscontro a quanto richiesto nella 2° seduta della conferenza dei servizi; in merito a quanto contenuto nelle integrazioni si rileva quanto segue:

- La ditta dichiara che, poichè nel Decreto di concessione di polizia idraulica rilasciato dalla Regione Lombardia, non sono riportati valori massimi di portata allo scarico, il valore di portata

allo scarico S3 nel corpo idrico superficiale (fiume Lambro) è da intendersi come valore stimato che può subire oscillazioni.

- La ditta trasmette la tabella delle materie aggiornata con i riferimenti del Regolamento (CE) 1272/2008 s.m.i.;
- Per quanto concerne il punto 5.2.4.3 "Rimozione dei solventi dai flussi di acque reflue" relativo alle BAT l'Azienda applica l'indicazione ove tecnicamente possibile pertanto propone di sostituire la dicitura "Parzialmente Applicata" con la dicitura "Applicata" inserendo nella colonna "Modalità di applicazione" la dicitura "Ove tecnicamente possibile";
- Per quanto riguarda la matrice Rumore, a fronte della Delibera di Approvazione della zonizzazione acustica di cui la ditta è venuta a conoscenza contestualmente alla Conferenza dei Servizi del 30 Maggio 2014, l'Azienda dichiara di aver intrapreso una serie di confronti con l'Ufficio tecnico di competenza del Comune di Casaleto Lodigiano al fine di raccogliere la documentazione necessaria per la formulazione delle opportune considerazioni e di impegna a informare gli Enti in merito a quanto verrà concordato con il Comune.

Preso atto che la 2° seduta della conferenza dei servizi tenutasi in data 30/05/2014 si è conclusa con l'assenso da parte delle Amministrazioni partecipanti, come da dichiarazioni rese e riportate nel verbale relativo alla seduta conclusiva della conferenza stessa, al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto alle condizioni riportate nell'Allegato Tecnico, così come proposto con le modifiche discusse in conferenza dei servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ritenendo di:

- Confermare il dato di portata dello scarico S3 come da decreto AIA iniziale;
- Di tenere agli atti la tabella materie prime aggiornata con i riferimenti del Regolamento (CE) 1272/2008 s.m.i.;
- Demandare alla prossima visita di controllo ordinaria di ARPA Lombardia la valutazione dell'applicazione della BAT 5.2.4.3 "*Rimozione dei solventi dai flussi di acque reflue*", lasciando pertanto inalterata la dicitura "parzialmente applicata";
- Di richiedere al Comune di Casaleto Lodigiano di tenere aggiornati gli Enti in merito agli sviluppi relativi alla Matrice RUMORE.

Considerato che, durante l'iter di rinnovo dell'AIA non è stata considerata la nota pervenuta il 4/6/2012 in atti al n.17813, con cui la società ha comunicato la seguente modifica progettata all'impianto, a seguito dell'incendio della torre di abbattimento fumi (scrubber): dirottamento di una parte di off gasses da un sistema di trattamento ad un altro, con espulsione dell'aria mediante punto di emissione esistente associato all'idrogenatore - reattori sintesi T-BOC Idrazina (sfiato di sicurezza denominato E6), si ritiene debba essere inserita nell'Allegato Tecnico di rinnovo dell'AIA;

Ritenuto pertanto di rinnovare ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale concernente l'esercizio del complesso IPPC localizzato nel Comune di Casaleto Lodigiano – fraz. Mairano (LO);

Dato atto che l'impianto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 non è in possesso di certificazioni o registrazioni ambientali;

Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 2.362,50 a titolo di tariffa d'istruttoria ai sensi della D.g.r.7 agosto 2009 n.8/10124;

Vista la relazione d'istruttoria redatta dall'U.O. Aria, acqua ed energia del 15/07/2014;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la seguente determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

In assenza del Dirigente del Dipartimento ed ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Commissario Straordinario n. 31/2014;

DETERMINA

1. Di rilasciare alla società Euticals S.p.a. con sede legale in Viale Bianca Maria n.25 a Milano e impianto in Comune di Casaletto Lodigiano (LO), Fraz.Mairano- Via delle Rimembranze n.1, il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle attività IPPC prevista al punto 4.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i., alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

2. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n.4427 del 04/05/2007 (modificato da Decreto n.3090 del 31/03/2008 e da Determinazione Dirigenziale n.REGTA//57/2009 del 06/02/2009);

3. di far presente che ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 dell'art.29 octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i.:

- comma 1: *"l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative conclusioni"*;
- comma 2: *"il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis"...*;
- comma 3: *"il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione"*
- comma 4: *"Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4"*;

4. di far presente che, come previsto dal comma 5 dell'art.29 octies del DLgs.152/2006 nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art.29 octies del D.Lgs.152/2006 la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell'art.29 octies del D.Lgs.152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art.29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

5. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva ai sensi dell'art.29 - octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e ai sensi del D.Lgs. 46/2014;

6. di richiedere al Comune di Casaletto Lodigiano di tenere aggiornati gli Enti coinvolti nel procedimento di rinnovo dell'AIA in merito alla matrice RUMORE;

7. di individuare le planimetrie del complesso IPPC depositate a corredo dell'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, denominate:

Planimetria generale con linea trasferimento condensati	Scala 1:300	Prot.Prov.n. 31762 del 8/11/2011
Planimetria generale aeraulica aspirazioni ed emissioni	Scala 1:300	Prot.Prov.n. 31762 del 8/11/2011
Planimetria rete fognaria	Scala 1:300	Prot.Prov.n. 31762 del 8/11/2011

come cartografia di riferimento ai fini del controllo dell'applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

8. di trasmettere il presente atto alla Società Euticals S.p.a. di Via Delle Rimembranze n.1 Casaletto Lodigiano Fraz. Mairano (LO) e a:

∅ Comune di Casaletto Lodigiano;

∅ ARPA della Lombardia – Dipartimento di Lodi;

∅ Asl della Provincia di Lodi;

∅ Vigili del Fuoco – Comando di Lodi;

∅ STER Sede Territoriale Regione Lombardia – sede di Lodi

9. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico dell'Allegato Tecnico citato al punto 1;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Per il Dirigente del Dipartimento II – Dott. Marco Vignati

IL DIRIGENTE: Alberto Tenconi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)